

A tutti i Clienti

Loro sedi

Circolare n. 8/2022 del 27 Maggio 2022

- 1) BUONI CARBURANTI DETASSATI PER I DIPENDENTI
- 2) ESTENSIONE DELL'OBBLIGO DI FATTURA ELETTRONICA
- 3) SANZIONI MANCATA ACCETTAZIONE DI PAGAMENTO POS
- 4) OBBLIGO DI COMUNICAZIONE DEI LAVORATORI AUTONOMI: TERMINE DEL PERIODO TRANSITORIO
- 5) IMPORTI CONTRIBUTIVI MINIMALI E MASSIMALI "ENASARCO"
- 6) BONUS SPONSORIZZAZIONI
- 7) INDENNITÀ UNA TANTUM PER I LAVORATORI DIPENDENTI E ALTRE CATEGORIE

1) BUONI CARBURANTI DETASSATI PER I DIPENDENTI

Tra le nuove previsioni introdotte dal Decreto Ucraina (D.L. 21/2022) è previsto il cosiddetto "**bonus carburante**", ossia la possibilità di detassare in capo al dipendente i buoni carburante ricevuti dal datore di lavoro, *con un limite annuale di Euro 200,00*.

L'articolo 2, D.L. 21/2022, stabilisce infatti che per l'anno 2022, l'importo del valore di buoni benzina o analoghi titoli ceduti a titolo gratuito da aziende private ai lavoratori dipendenti per l'acquisto di carburanti, nel limite di Euro 200,00 per lavoratore non concorre alla formazione del reddito ai sensi dell'articolo 51, comma 3, D.P.R. 917/1986.

In riferimento all'agevolazione si precisa che:

- si tratta di una disposizione transitoria applicabile **solo per il 2022**;
- a differenza di altre ipotesi di benefit che devono essere accordati alla generalità dei dipendenti o categorie di dipendenti, i buoni benzina potrebbero essere riconosciuti *anche a un solo dipendente oppure ad una sola categoria di dipendenti*, prescindendo da accordi o regolamenti aziendali.

2) ESTENSIONE DELL'OBBLIGO DI FATTURA ELETTRONICA

L'articolo 18 del DL 36/2022 (Decreto ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di

Ripresa e Resilienza) stabilisce **di estendere l'obbligo di fatturazione elettronica** ai contribuenti:

- in regime forfettario, di cui all'articolo 27, comma 1 e 2, Dl 98/2011

- in regime di vantaggio, di cui all'articolo 1, commi 54 - 89, L. 190/2014

- alle associazioni sportive dilettantistiche, che hanno esercitato l'opzione di cui agli articoli 1 e 2 della L. 398/91.

In particolare, **l'obbligo di fatturazione scatterà dal prossimo 1° Luglio 2022**, per i soggetti suindicati che, nell'anno precedente, e quindi nel 2021, hanno conseguito ricavi ovvero percepito compensi, ragguagliati ad anno, superiori a Euro 25.000,00.

L'obbligo, a partire dal 1° gennaio 2024, scatterà nei confronti di tutti i soggetti, a prescindere dai compensi percepiti.

Inoltre, tenendo conto delle difficoltà operative e tecniche che i soggetti interessati potrebbero incontrare a fronte dei nuovi adempimenti, viene introdotta una deroga al regime sanzionatorio, infatti, per il terzo trimestre del periodo d'imposta 2022, le sanzioni di cui all'articolo 6, comma 2, D.lgs 471/1997, non si applicano ai soggetti ai quali l'obbligo di fatturazione elettronica è esteso a decorrere dal 1° Luglio 2022, se la fattura elettronica è emessa entro il mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione.

3) SANZIONI MANCATA ACCETTAZIONE DI PAGAMENTO POS

L'articolo 18, comma 1, DL 36/2022 ha **anticipato al 30 giugno 2022**, rispetto al 1° gennaio 2023, il termine a decorrere del quale, nei casi di mancata accettazione di un pagamento di qualsiasi importo ed effettuato con una carta di pagamento, da parte di un soggetto obbligato, si applica nei confronti del medesimo soggetto la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma pari a 30 euro, aumentata del 4% del valore della transazione per la quale sia stata rifiutata l'accettazione del pagamento.

4) OBBLIGO DI COMUNICAZIONE DEI LAVORATORI AUTONOMI: TERMINE DEL PERIODO TRANSITORIO

Nell'ambito del DL n. 146/2021, c.d. "Decreto Fiscale", il Legislatore ha previsto un nuovo obbligo di comunicazione preventiva per i rapporti di lavoro autonomo occasionale (si veda nostra Circolare del 1 del 14/1/2022).

In particolare, l'art. 13, DL n. 146/2021, modificando l'art. 14, D.Lgs. n. 81/2008, ha previsto che per far sì che i lavoratori autonomi occasionali possano svolgere le prestazioni a loro affidate, i

committenti che operano in qualità di imprenditori hanno l'obbligo di comunicare l'avvio dell'attività di tali lavoratori tramite l'invio di una preventiva comunicazione al competente Ispettorato del Lavoro.

A decorrere dal 28.3.2022 tale comunicazione deve essere effettuata sul sito Internet del Ministero del Lavoro utilizzando il nuovo applicativo "Clic Lavoro" accessibile tramite SPID/CIE.

Con la Nota n. 881 del 22/4/2022, relativamente alle nuove modalità di comunicazione, l'ispettorato nazionale del lavoro ha precisato che, al fine di garantire ai soggetti obbligati la possibilità di inviare la comunicazione anche in caso di malfunzionamento della nuova piattaforma e in altre ipotesi connesse ad oggettive difficoltà del committente (ad esempio, quando non può avvalersi del proprio intermediario) le caselle di posta elettronica restano attive in affiancamento al canale principale (applicativo online). Tuttavia, considerato che il canale e-mail non permette un controllo efficace degli adempimenti in ragione delle difficoltà di disporre di un «quadro complessivo» delle trasmissioni effettuate dal medesimo committente e dei relativi contenuti, l'Ispettorato "avverte" **che le verifiche ed i controlli a campione saranno prioritariamente indirizzate nei confronti dei committenti che adempiono all'obbligo comunicativo tramite posta elettronica, anziché l'utilizzo dell'apposito servizio predisposto dal Ministero del Lavoro.**

5) IMPORTI CONTRIBUTIVI MINIMALI E MASSIMALI "ENASARCO"

A decorrere dal 1° gennaio 2022, gli importi dei minimali contributivi e dei massimali provvigionali sono così determinati:

A) Agente plurimandatario:

- il massimale provvigionale annuo per ciascun rapporto di agenzia è pari a 26.170,00 euro (a cui corrisponde un contributo massimo di 4.448,90 euro).
- il minimale contributivo annuo per ciascun rapporto di agenzia è pari a 440,00 euro (110,00 euro a trimestre).

B) Agente Monomandatario:

- il massimale provvigionale annuo per ciascun rapporto di agenzia è pari a 39.255,00 euro (a cui corrisponde un contributo massimo di 6.673,35 euro).
- il minimale contributivo annuo per ciascun rapporto di agenzia è pari a 878,00 euro (219,50 euro a trimestre).

6) BONUS SPONSORIZZAZIONI

Il *bonus* "sponsorizzazioni", introdotto dal decreto "Agosto" (articolo 81, comma 1, Dl n. 104/2020) è stato prorogato dal Dl "Sostegni-bis" anche alle spese sostenute nel 2021 e dal Sostegni-ter nel 2022. Possono usufruirne i lavoratori autonomi, le imprese e gli enti non commerciali che effettuano investimenti in campagne pubblicitarie, incluse le sponsorizzazioni, nei confronti di leghe che organizzano campionati nazionali a squadre nell'ambito delle discipline olimpiche ovvero società sportive professionistiche e società e associazioni sportive dilettantistiche iscritte al registro Coni operanti in discipline olimpioniche.

Spetta per gli investimenti di importo complessivo non inferiore a 10mila euro, rivolti a soggetti che nel 2019, in Italia, hanno prodotto ricavi per almeno 150mila euro e fino a un massimo di 15 milioni. Il contributo è pari al 50% delle spese sostenute nei periodi agevolabili (Dpcm 30 dicembre 2020).

Le domande di riconoscimento per usufruire del credito di imposta per le sponsorizzazioni sportive dovranno essere presentate tramite la piattaforma on line sul sito sport e governo entro il **5 giugno 2022**. Non saranno prese in considerazione le istanze presentate con modalità diversa o al di fuori dei termini stabiliti.

7) INDENNITÀ UNA TANTUM PER I LAVORATORI DIPENDENTI E ALTRE CATEGORIE

Gli artt. 31 e 32 del DL 50/2022 introducono un'indennità una tantum di 200,00 euro in favore di lavoratori dipendenti, autonomi, pensionati, e percettori di trattamenti a sostegno del reddito.

L'indennità viene erogata:

- al ricorrere delle condizioni previste dalle norme;
- in alcuni casi in via automatica e in altri dietro domanda da parte dell'interessato;
- per il tramite del datore di lavoro o direttamente dall'INPS, in base alla categoria interessata.

7.1) INDENNITÀ UNA TANTUM PER I LAVORATORI DIPENDENTI

L'art. 31 del DL 50/2022 riconosce un'indennità di 200,00 euro ai lavoratori dipendenti di cui all'art. 1 co. 121 della L. 30.12.2021 n. 234 (norma che ha introdotto, per il 2022, l'esonero dello 0,8% della quota IVS a carico dei lavoratori dipendenti - escluso quello domestico - la cui retribuzione imponibile, parametrata su base mensile per 13 mensilità, non ecceda l'importo mensile di 2.692,00 euro, maggiorato, per la competenza del mese di dicembre, del rateo di tredicesima).

Il lavoratore:

- non deve essere titolare dei trattamenti di cui all'art. 32 del DL 50/2022;
- deve aver beneficiato - nel primo quadrimestre dell'anno 2022 - dell'esonero dello 0,8%

della quota IVS a suo carico.

L'indennità è riconosciuta:

- una sola volta, anche nel caso in cui il lavoratore risulti titolare di più rapporti di lavoro;
- per il tramite del datore di lavoro, nella retribuzione erogata nel mese di luglio 2022;
- in via automatica, previa dichiarazione del lavoratore di non essere titolare delle prestazioni di cui all'art. 32 co. 1 e 18 del DL 50/2022.

Recupero da parte del datore di lavoro

Il datore di lavoro recupera quanto anticipato al proprio dipendente mediante la denuncia contributiva mensile, secondo le indicazioni che fornirà l'INPS.

7.2 INDENNITÀ UNA TANTUM PER I PENSIONATI E ALTRE CATEGORIE

L'art. 32 del DL 50/2022 introduce un'indennità una tantum di 200,00 euro in favore delle seguenti categorie di soggetti:

- pensionati e titolari di altre prestazioni sociali;
- lavoratori domestici;
- percettori di NASpI, DIS-COLL e indennità di disoccupazione agricola;
- titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di cui all'art. 409 c.p.c.;
- lavoratori beneficiari delle indennità ex art. 10 co. 1-9 del DL 41/2021 e art. 42 del DL 73/2021;
- lavoratori stagionali, a tempo determinato e intermittenti;
- lavoratori iscritti al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo;
- lavoratori autonomi occasionali;
- incaricati alle vendite a domicilio;
- percettori di reddito di cittadinanza.

L'indennità spetta al ricorrere di specifiche condizioni, che differiscono in base al soggetto destinatario.

Tempi di erogazione

Ad esclusione dei pensionati, dei lavoratori domestici e dei percettori di reddito di cittadinanza, che percepiranno il bonus con la mensilità di luglio 2022, per le altre categorie di soggetti le indennità saranno erogate successivamente all'invio della denuncia contributiva mensile dei datori di lavoro ex art. 31 co. 4 del DL 50/2022.

7.3 INCOMPATIBILITÀ E IRRILEVANZA AI FINI FISCALI

Le indennità previste dagli artt. 31 e 32 del DL 50/2022 non costituiscono reddito ai fini fiscali e non sono tra loro compatibili.

Nello specifico, per i lavoratori dipendenti che percepiscono l'indennità di cui all'art. 31 e i pensionati che beneficiano di quella di cui all'art. 32 co. 1, l'importo di 200,00 euro una tantum non è cedibile, né sequestrabile, né pignorabile e non costituisce reddito ai fini fiscali e ai fini della corresponsione di prestazioni previdenziali e assistenziali.

Lo Studio rimane a disposizione dei clienti per ulteriori chiarimenti.

F2S e Associati Stp a.r.l.

Il presente documento non costituisce parere professionale, ma ha solo scopo informativo.